

Quali le riforme essenziali dopo la riduzione dei parlamentari *

di Laura Ronchetti

La questione in gioco è la rappresentatività, intesa come effettivo rapporto rappresentativo basato sulla partecipazione attiva, non svilita a mera apparenza. La questione in gioco, in altre parole, è quanto dei bisogni e delle esigenze dei singoli territori e della popolazione, soprattutto della parte di essa più invisibile e marginalizzata, si fa (o almeno ha la possibilità di farsi) strada nelle stanze della rappresentanza.

Già ora, senza la riduzione del numero dei parlamentari, è impresa ardua e per questo è dilagante la sfiducia nelle istituzioni e, tra queste, in particolare nei partiti.

Hannah Arendt, nelle sue *Origini del totalitarismo*, segnalava che, a causa dei pregiudizi verso la politica quale luogo della menzogna e inganno per meschini interessi economici, si produce quel disimpegno, quel «diritto a esentarsi dall'agire» che rende pervasiva la diffusa volontà di dissolvere «lo stato in macchina amministrativa», risolvere «i conflitti politici in via burocratica» e sostituire «gli eserciti con schiere di poliziotti»¹. Altrove sosteneva che la dimensione politica richiede, viceversa, la «convivenza dei diversi»² che si relazionano nel loro agire, nella loro vita *activa*, creando un *infra*, uno spazio comune dove muoversi e distinguersi³.

Per questo, il nostro sguardo non si ferma alle regole che disciplinano le relazioni tra poteri dello Stato, ma si allarga al sistema dei partiti e al suo effettivo ruolo nel promuovere la partecipazione politica attiva dei rappresentati nella loro complessità e attuale frammentazione, basandosi su le loro effettive esigenze e i reali interessi, sui bisogni che rivendicano.

Se già ora siamo decisamente lontani dall'obiettivo della piena partecipazione alla vita politica che sarebbe compito della Repubblica perseguire ai sensi del principio di uguaglianza sostanziale, la riduzione di un terzo il numero dei parlamentari in assenza di un metodo strettamente proporzionale di trasformazione dei voti in seggi lacera profondamente la (già misera) capacità di rappresentare le minoranze.

Non è più sufficiente, dunque, parlare di pluralismo da preservare, perché anche il pluralismo può essere mera apparenza. È urgente viceversa far emergere con chiarezza che il pluralismo si fonda sulla pari dignità delle minoranze. Appare oramai troppo irenica la prospettiva di un pluralismo che non nomini ossessivamente il ruolo strategico svolto dalle minoranze, non solo per la rigidità costituzionale e quindi per le sue conquiste di civiltà politica e giuridica, ma in generale per una democrazia che non sia solo formale, quanto invece basata sullo stato sociale.

D'altra parte il parlamentarista Kelsen è assolutamente consapevole che il principio rappresentativo sia un compromesso rispetto all'assemblea dell'intera comunità tanto quanto un compromesso risulta essere il principio di maggioranza rispetto alla ricerca dell'unanimità: compromessi entrambi necessari e apprezzabili nella misura in cui le posizioni di minoranza ottengano rispetto, ascolto e considerazione. Noi viviamo ancora, invece, in un contesto di forte fastidio per le minoranze, rappresentate come freni alla capacità di agire delle maggioranze (per quanto relative), quali agenti di ricatti inaccettabili, come fardelli da cui liberarsi. Questo è quel che emerge dalle autorevoli voci del c.d. campo progressista che si sono pronunciate a favore del sistema maggioritario anche a fronte della drastica riduzione del numero dei parlamentari.

Il consacrato «valore costituzionale della rappresentatività» (Corte cost., sent. n. 35 del 2017) viceversa non può che alimentarsi della piena ed effettiva partecipazione di tutte e tutti, con la pari dignità delle posizioni minoritarie, quelle già esistenti (purtroppo ben poco strutturate) e quelle che dovrebbero potersi formare.

Nel quadro attuale, purtroppo, in discussione è proprio la possibile configurabilità di nuove formazioni politiche. Ma anche in quelle già esistenti, in seguito alla riduzione del numero dei parlamentari, i seggi in palio rimasti saranno ancor meno contendibili da candidature tutt'oggi

¹ H. ARENDT, *Le origini, Le origini del totalitarismo*, Torino, 2004, p. 10.

² H. ARENDT, *Che cos'è la politica?*, Milano, 2001³, p. 12.

³ H. ARENDT, *Vita activa. La condizione umana*, Milano, 1964.

considerate “di nicchia” in base al sesso, al genere, all’orientamento sessuale, alla razzializzazione ma anche alle opinioni politiche. In tal modo, oltre ai conosciuti meccanismi di esclusione e autoesclusione dal sistema rappresentativo dei soggetti a qualunque titolo “non conformi”, sarà sempre più arduo contaminare gli orientamenti politici prevalenti con un pensiero politico altro, con posizionamenti percepiti come dirompenti o scomodi.

Guardare l’orizzonte più lontano oltre lo sguardo occluso, a volte, richiede proprio di posizionarsi in maniera scomoda, ma non per forza in modo solitario. Con questo sguardo bisognerebbe dare priorità a revisioni costituzionali e a riforme che tocchino il ruolo delle minoranze.

Preso atto che secondo la Corte costituzionale non esiste «un modello di sistema elettorale imposto dalla Carta costituzionale» (sent. n 1 del 2014), è necessario costituzionalizzarne uno, all’art. 48, “proporzionale che assicuri la minima alterazione possibile della rappresentanza”. D’altra parte la stessa famosa proposta di legge costituzionale presentata da Gianni Ferrara il 16 gennaio 1985, accanto al monocameralismo che riduceva a 500 i parlamentari, pur in contesto di forte radicamento di imponenti partiti di massa e di un sistema elettorale proporzionale non messo in discussione, provvedeva a metterne in sicurezza la vigenza con copertura costituzionale⁴. Si deve tenere presente inoltre che, fino a quando la proporzionale non sarà costituzionalizzata, la base regionale per l’elezione del Senato costituisce l’unico serio inconveniente a un ritorno ai c.d. “premi di maggioranza”. La precarietà che affligge le discipline elettorali, dunque, suggerisce di aver cautela nell’eliminare un impedimento costituzionale senza aver ottenuto una garanzia dello stesso livello per un sistema proporzionale privo di sbarramenti e premi di maggioranza.

La proporzionale, oltre a consentire di mantenere l’attuale art. 138 Cost., è infatti una precondizione per innestare una nuova pratica politica orientata alla maggiore compenetrazione possibile tra popolazione e istituzioni, prima che queste vengano travolte dalla più profonda apatia elettorale. Oggi, un chiaro e definitivo ritorno alla proporzionale significa rendere meno anguste le vie per mettere in connessione le rivendicazioni di massa (spesso disorganizzate o comunque disorientate) e le mobilitazioni di maree (spesso scambiate per torrenti) con chi approva le leggi, sostiene o fa cadere un governo, modifica la Costituzione per sentirsi più onesto e moderno. A tal fine, inoltre, serve anche la consacrazione costituzionale del sovvenzionamento pubblico per forme associate di agire politico.

Certamente da rivedere è la sovraesposizione dei delegati regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica nonché il peso degli italiani all’estero, la cui disciplina anche di rango primario deve essere rivista per la grave delocalizzazione che determina del diritto di voto.

Ben più semplice è provvedere, ora che sarà necessario intervenire sui regolamenti parlamentari, ad attuare con vent’anni di ritardo l’art. 11 della l. cost. n. 3 del 2001 per l’integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Sarebbe opportuno che ciò avvenga con componenti delle assemblee e non con membri degli esecutivi regionali. Il ruolo di quest’ultimi, d’altra parte, meriterebbe di essere del tutto ripensato, riscrivendo la revisione del 1999 che ha innescato quel patologico protagonismo dei Presidenti di Regione che sono in grado di ipotecare il perseguimento degli interessi nazionali subordinandolo alla loro strategia politica personale o di partito.

La Commissione parlamentare così integrata dovrebbe esprimersi, non solo sui progetti di legge in materie concorrenti⁵, ma anche su qualunque ipotesi di attivazione della chiamata in sussidiarietà di una competenza regionale da parte dello Stato per motivi di interesse nazionale. In nome dell’interesse nazionale, invece, è necessaria una legge costituzionale di revisione o almeno di integrazione dell’art. 116, comma 3, per annichilire le derive secessioniste contrarie al profondo significato del principio di uguaglianza sostanziale. Il voto referendario a favore della “cacciata dei

4 Cfr. la proposta citata nel testo, pubblicata in G. Ferrara, *L’altra riforma, nella Costituzione*, Roma, 2002, p. 52 ss.

5 Sempre nel citato progetto di Ferrara, p. 60, si estendeva ai Consigli regionali il potere di emendamento nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni o comunque rilevanti per gli interessi regionali, a quelli sulla programmazione economica e, sulla legge finanziaria e di bilancio.

parlamentari” al Sud, infatti, dimostra quanto questa parte del paese abbia una profonda sfiducia nelle istituzioni.

Ripartirei da qui, dalla voglia di riscatto in nome della pari dignità sociale.

L’orizzonte delle altre riforme costituzionali da promuovere dovrebbero, quindi, guardare ai bisogni della popolazione, divenuti così drammatici con la crisi multidimensionale innescata dalla pandemia: la Costituzione necessita di importanti cambiamenti, sì, per salvaguardare gli ecosistemi, per un chiaro diritto alla casa, diritto alla cittadinanza, ai diritti riproduttivi, alla banda larga, al vincolo di bilancio per i diritti sociali.

** Intervento all’incontro "Per una democrazia costituzionale, pluralista e conflittuale" promosso da CRS, Associazione nazionale "Salviamo la Costituzione" e Fondazione Basso, tenutosi a Roma, il 15 ottobre 2020. L’intervento prende spunto e allarga le considerazioni espresse nel mio "Referendum costituzionale, minoranze e partecipazione popolare", su [DinamoPress](#), del 18 settembre 2020.*